



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 28 – 07 DICEMBRE 2023

Udienza del 06 Dicembre 2023

23.23.24 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- Sig. ..omissis..

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- | | |
|----------------------|----------------|
| - Avv. Massimo Rosi | Presidente |
| - Avv. Antonio Amato | Vicepresidente |
| - Avv. Andrea Ordine | Componente |

Si è riunito per la discussione del procedimento disciplinare a carico di

..omissis...: Per aver compiuto, in più occasioni, atti violenti di natura sessuale nei confronti dell'atleta minorenni, non consenziente, ..omissis..., a lui affidata in ragione della sua qualifica di allenatore del sodalizio affiliato presso il quale quella era tesserata, culminati con lo stupro della minore ; fatto per il quale è stato indagato dalla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovereto, con ciò anche determinando grave disdoro alla FIPAV e al movimento pallavolistico nazionale tutto.

In violazione degli artt.13 e 16 Statuto FIPAV, 19 R.A.T., 1 e 5 Codice Etico, 1 e 74 Reg. Giur. con le aggravanti di cui all'art. 102, lettere B, C, D e F Reg. Giur.

All'udienza in modalità videoconferenza risultavano collegati il Procuratore Federale Avv. Giorgio Guarnaschelli, l'inculpato assistito dall'Avv. Sonia Speri.

All'esito della discussione il Tribunale leggeva il dispositivo e depositava contestualmente la sentenza.



SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il procuratore federale nel riportarsi all'atto di deferimento precisava che il procedimento era stato incardinato a seguito di segnalazione del Presidente del Comitato regionale FIPAV Trentino che comunicava alla procura di essere stato informato dal genitore dell'atleta minore ..omissis.. della pendenza di un'indagine giudiziaria a carico dell'incolpato per "comportamenti impropri a sfondo sessuale perpetrati ai danni dell'atleta."

La procura federale svolgeva quindi indagini acquisendo sia la denuncia presentata dai genitori dell'atleta minore ai Carabinieri di Rovereto nonché la copia dell'incidente probatorio effettuato dinanzi al GIP del Tribunale di Rovereto; concludeva quindi per la radiazione del tesserato.

La difesa dell'incolpato aveva presentato alla procura una memoria con la quale sostanzialmente negava l'accaduto contestando l'accusa poiché fondata solo sulle dichiarazioni della minore. Nel corso dell'udienza comunicava che il sig. ..omissis.. non era più tesserato per la FIPAV e quindi eccepiva la carenza di giurisdizione del giudice sportivo; rilevava poi come il provvedimento di anticipazione dell'udienza non fosse stato motivato; discuteva poi nel merito insistendo nella mancanza di prova in relazione al capo di incolpazione poiché la querela presente in atti e l'incidente probatorio non potevano costituire elemento fondante dell'accusa poiché il procedimento penale era ancora in corso. Chiedeva quindi la sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento penale. Concludeva quindi con il proscioglimento dell'incolpato.

All'esito della camera di consiglio, il Tribunale dava lettura del dispositivo e depositava contestualmente le motivazioni della decisione.



MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione preliminare formulata dalla difesa non può trovare accoglimento. L'incolpato all'epoca dei fatti era tesserato e quindi è in quel momento che si radica la competenza del giudice sportivo; i successivi fatti modificativi della posizione tesserativa non hanno valore per il presente procedimento.

Il legale dell'incolpato ha poi nel corso dell'udienza esposto ampiamente la difesa nel merito dopo aver anche acquisito gli atti richiesti.

Neanche la richiesta di sospensione del procedimento in attesa della definizione di quello dinanzi al Giudice ordinario può essere accolta poiché tale facoltà non è prevista dal regolamento giurisdizionale che concede al Tribunale precisi termini per l'emissione del provvedimento.

Nel merito i fatti contestati dall'Ufficio della Procura Federale hanno trovato ampia conferma nell'intero compendio probatorio.

Al sig. ..omissis.. viene contestato di aver compiuto, in più occasioni, atti violenti di natura sessuale nei confronti dell'atleta minorenni ..omissis.., senza il suo consenso, a lui affidata in ragione della sua qualifica di allenatore e culminati con lo stupro della minore.

Gli addebiti sono puntualmente esposti dalla minore, per mezzo dei genitori, nella querela presentata ai Carabinieri di Rovereto con l'indicazione di precise circostanze di tempo e di luogo che non rendono dubitabile quanto riferito. Gli stessi fatti sono stati poi confermati direttamente dalla minore nell'interrogatorio reso al GIP del Tribunale di Rovereto in sede di incidente probatorio.

Per i poteri concessi a questo Giudice sportivo, la prova acquisita dalla procura federale appare certa e le dichiarazioni della minore veritiere.

La difesa in questo processo non ha addotto alcuna prova a discolora.



A prescindere, dunque, dall'esito degli accertamenti che saranno effettuati dalla Magistratura ordinaria, il contegno dell'incolpato ed i gravi atti che la tesserata minorene a lui affidata afferma essere stati compiuti, hanno cagionato grave disdoro alla Federazione Italiana Pallavolo e al movimento pallavolistico tutto.

Ai fini dell'applicazione della sanzione, nessuna circostanza attenuante può essere considerata, mentre per la gravità dei fatti, la minore età dell'atleta e le ulteriori circostanze fattuali evidenziate in motivazione, risultano sicuramente applicabili le circostanze aggravanti contestate.

PQM

Il Tribunale Federale dispone la radiazione del tesserato ..omissis...

Roma, 06 Dicembre 2023

Il Presidente
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 07 Dicembre 2023